

Il d.d.l. sul femminicidio e il contrasto alla violenza contro le donne. Trattasi di panpenalismo o di un *horror vacui*?¹

di **Alessandro Continiello**

Sommario. 1. Introduzione. - 2. Analisi comparata con altri ordinamenti europei ed *extra* europei. - 3. Approfondimento della nuova fattispecie. - 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

Nella seduta del 23 luglio 2025 il Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge (AS 1433)² recante la "*Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*". Nel merito, il testo provvedimento del trasmesso alla Camera per l'esame definitivo³: a) introduce nel nostro Codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio con il quale si sanziona, con la pena dell'ergastolo, chiunque cagioni la morte di una donna commettendo il fatto con atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre il reato di femminicidio risulta altresì integrato quando la condotta omicidiaria venga commessa in relazione al rifiuto della donna d'instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali; b) prevede l'introduzione di una serie di circostanze aggravanti per determinate fattispecie di reato 'da codice rosso', qualora quest'ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato sottostante di femminicidio, ex art. 577-bis C.p.; c) apporta una serie di modifiche al Codice di procedura penale e alle norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del medesimo codice: fra le altre, in materia di misure cautelari e di rafforzamento degli obblighi di comunicazione alla persona offesa; d) interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei

¹ **Nota: Questo articolo NON è stato generato tramite AI.**

² Il ddl è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 7 marzo 2025 e ha ottenuto all'unanimità l'approvazione dal Senato in data 24 luglio 2025 con 161 voti favorevoli. Il testo è ora all'esame della Camera.

³ Atto Camerale n. 2528 da assegnare

risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.⁴

Il disegno di legge appronta dunque un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne. Ciò in linea con gli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di *Istanbul* e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova Direttiva (UE) 1385/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 4 maggio 2024, in materia di violenza contro le donne e la violenza domestica (che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027), nonché delle altre direttive in materia di tutela delle vittime di reato.⁵

Come riportano le principali fonti di cronaca <<(..) durante il dibattito in Commissione Giustizia⁶ l'accordo tra maggioranza e opposizione sembrava lontano: a sbloccare la situazione sono state alcune modifiche nel testo. La più importante riguarda il perimetro del reato: per le opposizioni, infatti, la definizione originaria era troppo vaga. Il testo inizialmente parlava di "atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità". Mancava l'aspetto relazionale e, soprattutto, il rifiuto della donna, elemento che sempre più spesso rappresenta la miccia per gli uomini che ammazzano le compagne o ex. Alla prima parte, quindi, si è aggiunto il passaggio sul rifiuto di una donna a "stabilire o mantenere una relazione affettiva", ma anche a voler "subire una condizione di soggezione". Ciò vale anche per chi si percepisce donna, ma non lo è anagraficamente e i correttivi si estendono alle aggravanti previste per i reati come 'maltrattamenti in famiglia', 'lesioni' e 'stalking'. Sono state anche introdotte alcune norme per favorire la formazione specifica dei Magistrati, mentre è stato cancellato il contestato limite dei quarantacinque giorni per le intercettazioni. Altre novità riguardano gli orfani di femminicidio (..). Pur avendo votato a favore, l'opposizione lamenta l'assenza di norme specifiche su prevenzione ed educazione affettiva>>.⁷

Il neologismo '*femminicidio*', ormai ampiamente diffuso in Italia, trae le sue origini al meno noto termine '*femmicidio*', anche questo introdotto nella nostra lingua con un uso molto diverso da quello che, in origine, lo caratterizzava nella

⁴<https://archiviopenale.it/il-ddl-sul-femminicidio-e-il-contrasto-alla-violenza-contro-le-donne-il-testo-approvato-dal-senato-/contenuti/31762>

⁵<https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/59022.pdf>

⁶Vedasi su Giurisprudenza Penale: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/07/22/femminicidio-il-testo-proposto-il-17-luglio-2025-dalla-commissione-giustizia-del-senato/> - Per un approfondimento dell'*iter* in Commissione Giustizia, vedasi <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/59022.pdf>

⁷Cfr. "*Il Femminicidio sarà reato autonomo (e la pena è l'ergastolo)*", di R.R., in *Corriere della Sera/Cronache*, pag. 23, 24/07/2025

lingua anglosassone e da cui è stato tradotto. '*Femmicidio*' o '*femicidio*', deriva infatti dall'inglese *femicide*, il cui uso è attestato fin dal 1801 per indicare genericamente gli omicidi di donne.⁸ La connotazione di genere nell'utilizzo del termine *femicide*, per indicare gli omicidi di genere risale alla seconda metà del Novecento. *Diana Russell* è la studiosa che maggiormente ha contribuito all'elaborazione della categoria criminologica del femminicidio, mediante la quale distingue dagli omicidi di donne per motivi accidentali o occasionali tutte quelle uccisioni di donne, lesbiche, *trans* e bambine basate sul genere, e quelle situazioni in cui la morte di donne, lesbiche, *trans* e bambine rappresenta l'esito o la conseguenza di altre forme di violenza o discriminazione di genere.⁹ Nella categoria criminologica del femminicidio dunque rientrano: gli omicidi di donne commessi durante o al termine di una relazione d'intimità da parte del *partner* o *ex*; gli omicidi da parte di padri, fratelli o altri familiari in danno di figlie, sorelle o altre familiari che rifiutano un matrimonio imposto o per qualsiasi altro motivo espressione di punizione nei confronti della donna, ovvero di controllo e di possesso; gli omicidi dei clienti o degli sfruttatori in danno delle prostitute; gli omicidi delle vittime di tratta; gli omicidi di donne a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere; ogni altra forma di omicidio commesso nei confronti di una donna o bambina perché donna. Il termine *femicide*, tradotto in castigliano come *femicidio* o *feminicidio*, si è poi diffuso a livello mondiale con un differente significato, in alcuni casi non ancora esattamente consolidato,¹⁰ ma che comunque indica sempre una motivazione patriarcale alla base di omicidi e altre forme di violenza maschile sulle donne. *Marcela Lagarde*, antropologa messicana, a partire dalla teorizzazione della *Russell*, nel tradurre dall'inglese al castigliano il concetto di *femicide*, ha utilizzato il termine *feminicidio* per riferirsi alla violenza maschile sulle donne nelle sue forme più estreme, in un'accezione che valorizza il contesto strutturale di discriminazione di genere nel quale tale violenza s'inserisce. La categoria socio-antropologica del femminicidio descrive «la forma estrema di violenza di genere contro la donna, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogine che comportano l'impunità delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una situazione indifesa e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine, di sofferenze psichiche e fisiche

⁸Cfr. *D. Russell & .A. Harmes, 'Femicide in global perspective'*, ed. D.E.H. 2001, pag. 13

⁹Cfr. *D. Russell, 'Femicide. The politics of woman killing'*, ed. D.E.H. 1992 p. 15

¹⁰Cfr. *B. Spinelli, 'Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale'*, Franco Angeli ed., Milano 2008

comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse delle istituzioni e all'esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia (..)».^{11,12}

Questa, invece, la definizione di femminicidio fatta propria dalla nostra 'Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere': <<(..) Mancando disposizioni normative, interne o sovranazionali che qualifichino il femminicidio, si è ritenuto di prendere come base la definizione contenuta nella delibera istitutiva della Commissione secondo cui femminicidio è «inteso come uccisione di una donna basata sul genere». La specifica definizione richiamata nella Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019, secondo cui il femminicidio è «la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell'ambito della famiglia, di un'unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione».¹³ Ed ancora: <<La violenza maschile contro le donne è un fenomeno sociale e non privato, strutturale e non emergenziale. Nel 2011 la Convenzione di *Istanbul* ha finalmente definito la violenza contro le donne "una violazione dei diritti umani" e "una forma di discriminazione contro le donne", delineando principi e strategie di contrasto per gli Stati quali punti di riferimento per le legislazioni nazionali. In Italia, paese che ha ratificato la Convenzione nel 2013, nell'arco degli ultimi quarant'anni la legislazione in materia, grazie all'impegno delle donne dentro e fuori dalle istituzioni, ha subito una rivoluzione, da quando nel 1981 è stato abolito il delitto d'onore e nel 1996 la violenza sessuale è divenuta finalmente un reato contro la persona e non più contro la morale. Il nostro ordinamento interviene oggi con una serie di nuove fattispecie di reato per sanzionare condotte che colpiscono soprattutto le donne, quali per esempio lo *stalking*, il *revenge porn*, la deformazione permanente del viso, la violazione del divieto di avvicinamento e il matrimonio forzato. Contestualmente, si è rafforzata una Rete antiviolenza diffusa su tutto il territorio nazionale che sostiene e tutela le donne. Eppure i femminicidi sono costanti, la violenza contro le donne resiste e il fenomeno sembra inarrestabile. I reati di genere, incluso il femminicidio – ovvero l'assassinio di una donna in quanto donna – sono infatti, secondo fonti del Viminale, gli unici delitti violenti contro la persona che in Italia non si riducono. È in questo contesto che, per la prima volta nel 2017, alla fine della XVII Legislatura, si è sentita l'esigenza di istituire, al Senato, una Commissione monocamerale di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza

¹¹Cfr. M. Lagarde y de los Ríos, 'Por la vida y la libertad de las mujeres: fin al feminicidio', 2004 e 2006, in <https://revistas.udc.es/index.php/ATL/article/view/arief.2024.9.1.9995>

¹²Cfr. B. Spinelli, 'Femminicidio', in Enciclopedia Italiana Treccani web, 2015, [https://www.treccani.it/enciclopedia/femminicidio_res-49388c97-2723-11e6-8a1f-00271042e8d9_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/femminicidio_res-49388c97-2723-11e6-8a1f-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/)

¹³<https://www.senato.it/sites/default/files/repository/Volume%20Femminicidio%20Vol%20I.pdf> pag. 11 e ss.

di genere. La sfida era quella d'indagare le ragioni profonde di questo fenomeno (..) > >.¹⁴

2. Analisi comparata con altri ordinamenti europei ed *extra* europei.

Prima di andare ad analizzare la nuova fattispecie di reato introdotta nel nostro ordinamento è bene dare uno sguardo oltre confine, per una necessaria comparazione legislativa. Si parta dai Paesi del Centro e Sud America.¹⁵ In anni recenti diversi Paesi latino-americani hanno introdotto nei propri ordinamenti il reato di "femicidio" o di "femminicidio". Con i due termini s'intende generalmente la fattispecie criminale identificabile nella condotta di chi uccide una donna in ragione del suo genere di appartenenza. In alcuni contesti è stato anche utilizzato il termine "violenza femminicida". In Messico, ad esempio, con il termine "violenza femminicida" è identificato sia il reato dell'uccisione di una donna sia la condotta di chi compia azioni violente nei confronti di una donna che conducano o alla sua eliminazione fisica o che impediscano alla donna di condurre una vita libera e dignitosa. I Paesi che hanno attualmente introdotto il reato di femmicidio/femminicidio sono: Messico, Costa Rica, Guatemala, Cile, El Salvador, Perù, Nicaragua, Bolivia.

Messico.

Con la '*Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*', del 19 dicembre 2006 (in vigore dal 2/02/2007) è stato introdotto nell'ordinamento messicano il concetto di "violenza femminicida" (*violencia feminicida*). Ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge sopra citata, la "violenza femminicida è la forma estrema di violenza di genere contro le donne, risultato della violazione dei suoi diritti umani, in ambito pubblico e privato, composta da una serie di comportamenti misogini che possono comportare impunità sociale e dello Stato, e può culminare in omicidio e altre forme di morte violenta della donna". Nel 2012 è stata poi aggiunto un secondo comma all'art. 21 che dispone: "Nei casi di femminicidio si applicano le sanzioni previste all'art. 325 del Codice penale federale".

L'art.325 del Codice penale federale del Messico reca la definizione del reato di "femminicidio" (*feminicidio*), disponendo che: "Commette il delitto di femminicidio chi priva una donna della sua vita per ragioni di genere. Si considera che esistono ragioni di genere quando concorra una delle seguenti circostanze: I. La vittima presenta segni di violenza sessuale di qualsiasi tipo; II. Alla vittima sono state inflitte lesioni o mutilazioni infamanti o degradanti, precedenti o posteriori alla privazione della vita o atti di necrofilia; III. Esistono antefatti o dati di qualsiasi tipo di violenza in ambito familiare, lavorativo,

¹⁴Vedasi nota 13

¹⁵Vedasi "*La disciplina del reato di "femicidio" e di "femminicidio" in alcuni paesi del Centro e del Sud America*" 2013, in <https://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/App13046.htm>

scolastico del soggetto attivo nei confronti della vittima; IV. Sia esistita tra il soggetto attivo e la vittima una relazione sentimentale, affettiva o di fiducia; V. Esistono dati che provano che sussistevano minacce poste in relazione con l'atto delittuoso, di molestia, o di lesioni commesso dal soggetto attivo nei confronti della vittima; VI. La vittima sia stata in condizioni d'isolamento per un qualunque periodo di tempo precedente alla privazione della vita; VII. Il corpo della vittima sia esposto o esibito in luogo pubblico. A chi commette il delitto di femminicidio saranno imposti dai quaranta ai sessanta anni di prigione e dai cinquecento ai mille giorni-multa (*dias multa*). Oltre alle sanzioni descritte nel presente articolo, il soggetto attivo perderà tutti i diritti relativi alla vittima, inclusi quelli di carattere successorio. Nel caso in cui non sia accertato il femminicidio, si applicheranno le norme relative all'omicidio. Al funzionario pubblico (*servidor publico*) che ritarda od ostacola intenzionalmente o per negligenza, la Procura (*procuracion*) o l'amministrazione della giustizia, imporrà la pena di prigione da tre a otto anni e la pena da cinquecento a millecinquecento giorni-multa (*dias multa*), inoltre sarà destituito e inabilitato ad occupare, da tre a dieci anni, ogni altro impiego, funzione o incarico pubblici."

Costa Rica.

Con la '*Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres*' (n. 8589) approvata dall'Assemblea legislativa della Repubblica del Costa Rica il 27 aprile 2007, è stato introdotto in questo ordinamento il reato di "femicidio" (*femicidio*). L'art. 21 della legge sopra citata riferendosi a tale reato stabilisce che "s'imporrà la pena di prigione da venti a trentacinque anni a chi provoca la morte di una donna con la quale abbia una relazione di matrimonio, un'unione di fatto, dichiarata o non dichiarata".

Guatemala.

Con la '*Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer*' (decreto número 22-2008, del 9 aprile 2008) è stato disciplinato in Guatemala il reato di "femicidio" (*femicidio*). L'art. 3, comma e) della legge definisce il *femicidio* come "la morte violenta di una donna provocata nel contesto delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, nell'esercizio del potere di genere contro le donne". L'art. 6 della legge disciplina il reato sopra richiamato stabilendo che: "Commette il delitto di *femicidio* chi, nell'ambito delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una donna, per la sua condizione di donna, sussistendo una delle seguenti circostanze: a. aver preteso invano di stabilire o ristabilire una relazione di coppia o di intimità con la vittima. b. mantenere, all'epoca in cui si perpetra l'atto, o aver mantenuto con la vittima relazioni familiari, coniugali, di convivenza, d'intimità o corteggiamento, amicizia, *campañerismo*, o una relazione di lavoro. c. come risultato della reiterata manifestazione di violenza nei confronti della vittima. d. come risultato di riti di gruppo, utilizzando o meno armi di qualsiasi tipo. e. in

disprezzo del corpo della vittima per soddisfazione d'istinti sessuali, o commettendo atti di mutilazione genitale o qualsiasi altro tipo di mutilazione. f. per misoginia. g. quando l'atto si commette in presenza delle figlie o dei figli della vittima h. concorrendo una delle circostanze di qualificazione contemplate nell'articolo 132 del Codice penale. La persona responsabile di questo delitto sarà sanzionata con la pena di prigione da venticinque a cinquant'anni e non gli si potrà concedere la riduzione della pena per nessun motivo. Le persone accusate per la commissione di questo reato non potranno godere di alcuna misura sostitutiva".

Cile.

Con la '*Ley Núm. 20.480. Modifica el Código Penal y la ley n.20.066 sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el "femicidio", aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio*', promulgata il 14 dicembre 2010, è stato codificato in Cile il reato di "femicidio" (*femicidio*). L'art. 1, comma 6), della legge dispone infatti la modifica dell'art. 390 del Codice penale cileno, introducendo il reato sopra citato. L'art. 390 del Codice penale dispone che: "Colui che, conoscendo le relazioni che lo legano, uccide suo padre, sua madre, suo figlio, o qualunque altro dei suoi ascendenti o discendenti, o chi è o è stato suo coniuge o suo convivente, sarà punito come parricida, con la pena della reclusione di lunga durata (*presidio mayor*), fino al massimo del carcere a vita (*en su grado maximo a presidio perpetuo calificado*). Se la vittima del reato descritto nel comma precedente è o è stata la coniuge o la convivente del suo autore, il reato prenderà il nome di femicidio".

El Salvador.

Con la '*Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres*', promulgata il 25 novembre 2010, è stato disciplinato il reato di "femminicidio" nella Repubblica di El Salvador. L'art. 45 della legge definisce tale fattispecie di reato e stabilisce che: "Chi causa la morte di una donna, manifestando motivi di odio o spregio per la sua condizione di donna, sarà sanzionato con la pena di prigione da venti a trentacinque anni. Si considera che esiste odio o spregio per la condizione di donna quando sussista una qualsiasi delle seguenti circostanze: a) che la morte sia stata preceduta da qualche avvenimento di violenza commesso dall'autore contro la donna, indipendentemente dal fatto che sia stato denunciato o meno dalla vittima; b) che l'autore abbia approfittato di qualsiasi condizione di rischio o vulnerabilità fisica o psichica in cui si trovava la donna vittima; c) che l'autore abbia approfittato della superiorità generata dalle relazioni diseguali di potere basate sul genere; d) che prima della morte della donna l'autore abbia commesso contro di essa una qualsiasi condotta qualificata come reato contro la libertà sessuale; e) morte preceduta da mutilazione (*precedida por causa de mutilacion*).". L'art. 46 della legge definisce inoltre il reato di "femminicidio aggravato", prevedendo in alcune circostanze

un aumento della pena carceraria (la pena può essere da trenta a cinquanta anni di prigione). L'art. 48 della legge pone poi la fattispecie del "suicidio femminicida da induzione o con assistenza". La persona che induce una donna al "suicidio femminicida" o le presta assistenza, può essere sanzionata con una pena detentiva da cinque a sette anni.

Perù.

Con la '*Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio (Ley n.29819)*', promulgata il 26 dicembre 2011, è stato introdotto nell'ordinamento peruviano il reato di "femminicidio". La legge presenta un articolo unico che modifica l'art. 107 del Codice penale, relativo al reato di "parricidio/femminicidio". L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che "se la vittima del delitto descritto è o è stata la coniuge o la convivente dell'autore o è stata legata ad esso da una relazione analoga, il reato prenderà il nome di femminicidio".

Nicaragua.

Con la '*Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, "Código Penal" (Ley No. 779)*', promulgata il 20 febbraio 2012, è stato introdotto nell'ordinamento del Nicaragua il reato di "femminicidio" (*femicidio*). L'art. 9 della legge dispone che: "Commette il reato di femicidio l'uomo che, nell'ambito delle relazioni disuguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una donna sia in ambito pubblico sia privato, in una qualsiasi delle seguenti circostanze (...)". Le circostanze riportate nel testo legislativo sono simili a quelle previste nella '*Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer*' (Decreto Número 22-2008) del Guatemala. La pena prevista per il reato di *femicidio* in Nicaragua diverge a seconda che il delitto sia stato commesso in ambito pubblico (pena carceraria da quindici a venti anni) o in ambito privato (pena carceraria da venti a venticinque anni). La pena potrà inoltre essere aumentata di un terzo, fino ad un massimo di trent'anni di carcere, qualora ricorrano determinate circostanze.

Bolivia.

Con la '*Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia- Ley 348*' (9 marzo 2013) è stato introdotto il reato di "femminicidio". L'art. 84 della legge reca modifiche al Codice penale, prevedendo in particolare l'introduzione del nuovo art. 252 *bis* del Codice penale, con cui è stabilito che "sarà sanzionato con la pena del carcere a trent'anni, senza diritto ad indulto, chi uccide una donna in una qualsiasi delle seguenti circostanze (...)". Le circostanze riportate nel testo legislativo sono simili a quelle previste nella '*Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer*' (Decreto Número 22-2008) del Guatemala e alla '*Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia*' del Messico.

Si osservino ora altri ordinamenti.¹⁶

Francia.

Sino ad alcuni anni fa l'ordinamento francese non poteva annoverarsi tra quelli di riferimento per le materie oggetto di questa relazione. La prospettiva ha iniziato a mutare, in particolare, nel momento in cui l'approvazione della Convenzione di *Istanbul* ha cominciato a far sentire il proprio peso nel dibattito pubblico. A partire da quel momento il legislatore ha quindi introdotto diverse soluzioni normative innovative, ma non sempre operando in modo organico e coordinato con quanto precedentemente previsto. (...). Ad ogni modo non è presente uno specifico reato di femminicidio ma è naturalmente previsto l'omicidio aggravato in caso di coniuge e/o convivente [nota: comunque <<Negli ultimi anni in Francia riemerge regolarmente il dibattito sulla possibilità di fare del femminicidio un reato a tutti gli effetti iscritto nel codice penale. Tra i promotori di questa proposta c'è l'organizzazione femminista *Nous Toutes* (...)].¹⁷

Germania

Nel panorama internazionale anche l'esperienza tedesca non costituisce un punto di riferimento in materia di tutela contro la violenza verso le donne nel contesto familiare, a differenza di quanto accade in moltissimi altri ambiti. In Germania non esiste infatti né una definizione legale di violenza domestica (*'häusliche Gewalt'*) né una legge *ad hoc*; per indicare tale tipologia di crimine, le statistiche della Polizia criminale utilizzano la nozione di «violenza di coppia» (*Partnerschaftsgewalt*). Ad ogni modo anche in Germania non è presente il delitto di femminicidio [vedasi anche <<Violenza sistema sulle donne. Un fenomeno in crescita ma misconosciuto: il numero di femminicidi è in aumento in Germania. Secondo le ultime statistiche federali del *Bundeskriminalamt* (BKA), l'Ufficio Federale di Polizia criminale, nel 2023, 155 donne sono state uccise dal *partner* o *ex*. L'anno precedente erano state 133. E in generale, sempre nel 2023, sono state vittime di violenza domestica 256.276 persone, il 70% donne. Ciò corrisponde a un aumento del 6,5% rispetto al 2022. Fino a qualche tempo fa in Germania non si parlava proprio di femminicidio, vale a dire di omicidio che vede le donne vittime proprio in quanto donne: si tratta dunque di un delitto legato al genere e a uno squilibrio di potere fra i sessi. Ma, finora, i Tribunali e le Forze dell'ordine tedesche non sono sempre adeguatamente preparati ad

¹⁶<https://www.senato.it/sites/default/files/repository/Volume%20Femminicidio%20Vol%20I.pdf> pag. 89 ss.

¹⁷<https://www.radiopopolare.it/francia-la-battaglia-per-chiedere-al-governo-di-fare-del-femminicidio-un-reato-a-tutti-gli-effetti/>

affrontare questi casi e, di conseguenza, questi reati sono talvolta puniti con maggiore clemenza rispetto ad altri omicidi> >].¹⁸

Norvegia.

La violenza maschile contro le donne, inquadrata nella particolare ottica della violenza nei contesti di relazioni strette, è uno dei principali problemi sociali in Norvegia e le istituzioni ne sono tanto consapevoli da dedicare risorse intellettuali ed economiche per contrastarlo, probabilmente con pochi eguali nel mondo. Ma, anche in questo Paese, non risulta sia presente il delitto di femminicidio.

Spagna.

Nel 2014 'UN Women' e 'World Future Council' premiarono la Spagna in occasione del decennale della '*Ley Orgánica contra la Violencia de Género*' considerando quest'ultima una delle più efficaci normative a livello mondiale per contrastare la violenza sessista, ritenuta da tali istituzioni una delle forme più generalizzate di violazione dei diritti umani. Tale riconoscimento testimonia l'enorme lavoro, tanto istituzionale quanto della società civile, così come l'alto livello degli interventi professionali svolti in Spagna ormai da vent'anni a questa parte. Al momento, non risulta però una fattispecie autonoma denominata 'femminicidio'.

Inghilterra.

Il tema della violenza di genere (fenomeno al quale si fa corrente riferimento con l'acronimo VAWG, *Violence Against Women and Girls*) ha progressivamente assunto specifica rilevanza nel quadro degli indirizzi della legislazione penale delineatisi nel corso degli ultimi decenni, orientati nel complesso a rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza in ambito familiare e nelle relazioni tra i sessi. Il *Sexual Offences Act* del 2003 rappresenta la fonte principale della disciplina generale dei reati sessuali e tuttora, pur avendo subito numerosissimi interventi, è il principale riferimento normativo in materia, costituendo una specie di breve codice sul tema (con sezioni dedicate anche agli abusi su minori, familiari e incapaci, oltre alla pedopornografia, alla tratta, alla prostituzione e all'incesto) con disposizioni tanto di diritto sostanziale come processuale. Non risulta, comunque, il delitto di femminicidio (nota: <<Nel Regno Unito viene uccisa una donna ogni tre giorni, ma il femminicidio non è ancora un reato specifico> >).¹⁹

¹⁸<https://www1.wdr.de/radio/cosmo/sprachen/italiano/temi/donne-violenza-femminicidio-germania-normativa-100.html>

¹⁹<https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/07/12/nel-regno-unito-viene-uccisa-una-donna-ogni-tre-giorni-ma-il-femminicidio-non-e-ancora-un-reato-specifico/7621191/>

Argentina.

Il legislatore argentino ha recentemente riformato il Codice penale allo scopo di predisporre una disciplina *ad hoc* per il femminicidio, inteso, stando alla giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani, come l'uccisione di una donna per la sua condizione di donna. Sebbene gli articoli del Codice penale argentino non siano dotati di rubrica, la modifica (con legge n. 26.791 del 2012) dell'articolo C.p. dedicato alle aggravanti dell'omicidio, è ritenuta tanto dagli specialisti come dall'opinione pubblica come atto introduttivo dell'istituto del femminicidio nell'ordinamento penale dello Stato.

India.

L'ordinamento giuridico indiano attualmente è tra i più complessi al mondo. Sulla lunghissima e variegata tradizione secolare dei *Dharma-stra* (i trattati sui doveri religiosi e giuridici) s'innesta il diritto dell'Impero britannico di *common law*, mentre da settant'anni a questa parte l'India moderna è un immenso Stato federale, con una gestione del sistema giudiziario comunque relativamente centralizzata, connotato da molti elementi di *civil law*, con Costituzione e codici scritti. Realizzare una sintetica comparazione con il sistema giuridico indiano in materia di violenza contro le donne è perciò estremamente difficile, poiché il diritto che regola lo *status* giuridico delle persone e i loro rapporti familiari è profondamente condizionato da tutti gli elementi sopra indicati. Non risulta, anche qui, comunque presente un delitto autonomo di femminicidio.

Kenya.

L'analisi del diritto vigente nei Paesi dell'Africa *sub-sahariana* è esercizio anche qui estremamente complesso, perché va continuamente verificato il livello di effettiva penetrazione del diritto prodotto dalle istituzioni statali nella realtà quotidiana del territorio. Pur essendo considerato un 'disastro nazionale'²⁰ il femminicidio, non esiste ancora una fattispecie autonoma.²¹

Dunque, come primo riepilogo, il reato di femminicidio, inteso come categoria autonoma di reato, non esiste in modo uniforme negli ordinamenti giuridici europei. Tuttavia, molti Paesi hanno adottato misure specifiche per affrontare la violenza di genere e gli omicidi di donne motivati dal genere. Spagna. È il Paese europeo più avanzato in materia: ha una legge organica del 2004 contro la violenza di genere (*Ley Orgánica 1/2004*). Non esiste una fattispecie autonoma di "femminicidio" ma gli omicidi di donne per motivi di genere sono classificati come "*violencia de género*". Sono previste pene più severe e tribunali

²⁰[https://www.africarivista.it/in-kenya-il-femminicidio-e-un-disastro-nazionale-almeno-cento-le-donne-uccise-da-](https://www.africarivista.it/in-kenya-il-femminicidio-e-un-disastro-nazionale-almeno-cento-le-donne-uccise-da-agosto/247210/?srsltid=AfmBOopVRcClV7XwljGwnnSyRnhpdgJwUdIfIkTGMzeGLBLL_EPc6Kf)

[agosto/247210/?srsltid=AfmBOopVRcClV7XwljGwnnSyRnhpdgJwUdIfIkTGMzeGLBLL_EPc6Kf](https://www.africarivista.it/in-kenya-il-femminicidio-e-un-disastro-nazionale-almeno-cento-le-donne-uccise-da-agosto/247210/?srsltid=AfmBOopVRcClV7XwljGwnnSyRnhpdgJwUdIfIkTGMzeGLBLL_EPc6Kf)

²¹Vedasi nota 15

specializzati. Francia. Anche qui il reato autonomo di femminicidio non esiste, ma la legge del 2019 ha introdotto misure contro la violenza coniugale. L'omicidio di una donna da parte del *partner* o *ex* è considerato omicidio aggravato. Il termine "*fémicide*" è riconosciuto sul piano politico e statistico, ma non penale. Germania. Non c'è un reato autonomo. L'omicidio di una donna è trattato come *mord* (omicidio) o *totschlag* (omicidio volontario), con aggravanti. Si sta discutendo sull'introduzione di una definizione specifica per i crimini di genere, ma al momento manca. Portogallo. Non esiste un reato specifico di femminicidio ma il Codice penale prevede aggravanti se il reato è commesso per motivi di genere o da parte di un *partner*. (..) Messico. Il *feminicidio* è stato inserito nel Codice Penale Federale nel 2012. Si tratta di omicidio di una donna per motivi di genere, con pene più alte rispetto all'omicidio ordinario. Ogni Stato federato ha una propria normativa, ma il principio è condiviso. El Salvador. Uno dei Paesi con i tassi più alti di femminicidio al mondo. Il reato è previsto nel Codice Penale dal 2011. La pena va dai venti ai cinquant'anni di carcere. Guatemala. Il femminicidio è reato autonomo dal 2008. È considerato uno dei primi Stati ad aver adottato una legge specifica sulla violenza femminicida. Bolivia. Il femminicidio è punito con l'ergastolo, pena massima nel Paese. Introdotto nella Legge n. 348 del 2013 sulla "violenza contro le donne". Argentina. Il Codice penale è stato modificato nel 2012 per introdurre l'omicidio aggravato dal genere (art. 80). Non si chiama formalmente "femminicidio", ma lo è di fatto. India. Non esiste una fattispecie di "femminicidio", ma esistono norme penali per *dowry deaths* (omicidi legati alla dote, art. 304B IPC); crimini d'onore, spesso puniti come omicidi aggravati. La violenza di genere è diffusa, ma frammentata nella legislazione. Sudafrica. Non esiste una tipizzazione autonoma, tuttavia il Governo ha dichiarato il femminicidio una priorità nazionale, con programmi mirati e aggravanti penali. Filippine. Il femminicidio non è un reato autonomo, ma la legge sulla violenza domestica (RA 9262) è molto avanzata. Vi è un ampio riconoscimento della violenza di genere, ma l'omicidio resta disciplinato in modo generale. Stati Uniti, Canada, Australia, UK. In questi Paesi di *common law* non esiste il reato di femminicidio come fattispecie autonoma, tuttavia: - si riconoscono le motivazioni di genere come aggravanti; - si usano concetti come "*gender-based violence*" o "*intimate partner homicide*". In Canada, nel 2021 è stata riconosciuta per la prima volta una "epidemia di femminicidi" da parte di una commissione pubblica. Costa Rica. Nel 2007 prima legge autonoma, pene 20-35 anni. Guatemala. Nel 2008 la legge contro il femminicidio con una definizione ampiamente estesa. El Salvador. Nel 2011, con pene 20-35 anni: unica legislatura su "*femicide suicide*". Messico. Nel 2012 la legge federale e statale; pene fino all'ergastolo in alcuni Stati. Nicaragua. Nel 2012, pur limitato a *partner*, tipizzato come reato separato. Argentina. Nel 2012 omicidio aggravato da genere – non sempre chiamato "femminicidio". Perù. Nel 2013, pene severe, modifiche successive fino al 2020. Honduras. Nel 2013, pena fino a quarant'anni, ma alta

impunità. Ecuador. Nel 2014 definizioni legali e pene specifiche (22-26 anni). Colombia. Nel 2015 la Legge "Rosa Elvira Cely", pene 20-50 anni. Paraguay. Nel 2016, inclusione normativa su femminicidio. Uruguay. Nel 2017 pena per femminicidio (e raccolta dati). Venezuela. Nel 2014 riconosce femminicidio come reato autonomo. Brasile. Nel 2015 modifica del Codice penale per inserire il femminicidio come omicidio aggravato, pene 12-30 anni. Croazia. Nel 2023 femminicidio come reato autonomo, pena minima dieci anni. Cipro. Nel 2022 riconosciuto come reato distinto o motivazione aggravante. Malta. Nel 2022 *femicidio* incluso nel Codice come causa aggravante, pena fino all'ergastolo. Nord Macedonia. Introdotto femminicidio e primo caso giudiziario con condanna ad ergastolo. Belgio. 2023, "Stop Femicide Law" – quadro preventivo e monitoraggio, non solo penale. Montenegro, Serbia, Albania. Avviano processi di definizione legislativa, con *femicide watch* in sviluppo o atteso. In Africa subsahariana, il Gabon prevede pene fino all'ergastolo per femminicidio nel quadro di violenza contro le donne. In Asia, Medio Oriente, Nord Africa, alcune iniziative emergono, ma con scarsa diffusione; solo pochi Stati hanno riconosciuto esplicitamente il reato o introdotto aggravanti.²²

Segue, infine, una breve tabella riepilogativa.

Tabella comparativa – Reato di femminicidio nel diritto comparato

Paese	Tipizzazione autonoma?	Norma di riferimento	Pena prevista	Ambito applicativo	Note / Finalità dichiarata
Italia	Sì	Art. 577-bis c.p.)	Ergastolo (15–24 anni con attenuanti)	Omicidio di donna motivato da odio/discriminazione di genere o per reprimere libertà e identità (..)	Riconoscere il femminicidio come reato strutturale e sistemico; rafforzamento Codice Rosso
Messico	Sì	Codice Penale federale, art. 325 (2012)	40–70 anni	Uccisione di donna per motivi di genere, anche in ambito domestico	Primo Paese al mondo a introdurre reato autonomo; alto tasso di impunità
Argentina	Sì	Legge 26.791 (2012) – modifica al Codice Penale	Ergastolo	Uccisione di donna da parte del <i>partner</i> o per odio di genere	Include casi LGBTQ+ solo dopo riforme successive

²²<https://www.facebook.com/studiolegaleAvvPerezzi/posts/%EF%B8%8F-sul-reato-di-femminicidio-in-europa-e-nel-mondo-il-reato-di-femminicidio-intes/1397319718729902/>

Paese	Tipizzazione autonoma?	Norma di riferimento	Pena prevista	Ambito applicativo	Note / Finalità dichiarata
Colombia	Sì	Legge 1761 del 2015 (<i>"Ley Rosa Elvira Cely"</i>)	20–50 anni	Uccisione di donna "per la sua condizione di donna", legata a rapporti affettivi o di potere	Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della tipizzazione autonoma
Guatemala	Sì	Decreto n. 22-2008 – <i>Ley contra el Femicidio</i>	25–50 anni	Omicidio per condizione di genere in ambito di dominio o controllo	Inapplicabilità di riduzioni di pena; tutela ampliata alle famiglie delle vittime
Bolivia	Sì	Legge 348 (2013) – <i>"Integral Law for Women's Life"</i>	30 anni (massima pena)	Uccisione di donna da parte di uomo in relazioni asimmetriche o familiari	Legge-quadro con approccio olistico alla violenza di genere
Spagna	No (solo aggravanti)	Art. 139 c.p. + <i>"violencia de género"</i> (L.O. 1/2004)	Ergastolo possibile con aggravanti	Omicidio aggravato da relazioni affettive; misure procedurali e statistiche	Sistema integrato: giudici specializzati, statistiche pubbliche, <i>"Pacto Estatal"</i> con centinaia di misure
Francia	No (termine <i>extra-giuridico</i>)	Codice penale: omicidio aggravato art. 221-4	Ergastolo (fino a 30 anni)	Omicidio del coniuge o convivente; motivazione di genere solo recentemente riconosciuta in prassi	<i>"Féminicide"</i> riconosciuto in dizionari ma non nel Codice; presenza in dibattito pubblico e media
Germania	No	<i>Strafgesetzbuch</i> §§ 211–212 – omicidio aggravato	Ergastolo (eventuali riduzioni)	Violenza domestica o motivazione di genere valutata come aggravante individuale	Focus su prevenzione e strumenti tecnologici (<i>app</i> , <i>hotlines</i>); nessuna norma autonoma

Paese	Tipizzazione autonoma?	Norma di riferimento	Pena prevista	Ambito applicativo	Note / Finalità dichiarata
Belgio	No (legge-quadro)	" <i>Stop Femicide Law</i> " (2023, legge quadro)	Non definita penalmente	Prevenzione, protezione e formazione operatori pubblici	Nessuna definizione codicistica; approccio politico-istituzionale integrato
Malta	Sì (dal 2022)	<i>Criminal Code</i> art. 211A (emendamento)	Ergastolo	Omicidio di donna per motivi di genere, con aggravante specifica	Contestazioni costituzionali sulla legittimità dell'aggravante di genere solo femminile

3. Approfondimento della nuova fattispecie.

Si riporta ora integralmente il testo del disegno legge n. 1433 ("Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"²³) per la successiva e più dettagliata analisi.

Art. 1.

(*Modifiche al codice penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:

«Art. 577-bis. – (*Femminicidio*) – Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo

²³https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=DDLMESS&id=1467305&idoggetto=0&part=ddlmess_ddlmess1-articolato_articolato1

comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»;

b) all'articolo 572:

1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono inserite le seguenti: «ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;

c) dopo l'articolo 572 è inserito il seguente:

«Art. 572-bis. – (*Confisca*) – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato»;

d) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;

e) all'articolo 593-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;

f) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) è inserito il seguente:

«5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;

g) all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»;

h) all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

Art. 2.

(Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle misure contenute nella presente legge, con particolare riguardo al reato di femminicidio e agli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con l'indicazione specifica dei dati delle condanne e delle assoluzioni per il reato di femminicidio nonché di quelli per il reato di omicidio, disaggregati in base al sesso della persona offesa e alle circostanze aggravanti.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono altresì attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale»;

b) all'articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis*) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2 »;

c) dopo l'articolo 90-bis.1 è inserito in seguente:

«Art. 90-bis.2 – *(Ulteriori informazioni alla persona offesa)* – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576,

primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinqies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-*ter*, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-*bis*, e 444, comma 1-*quater* »;

d) all'articolo 90-*ter*, comma 1-*bis*:

1) dopo le parole: «nella forma tentata,» sono inserite le seguenti: «aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale, nella forma tentata,» e, dopo le parole: «articoli 572» sono inserite le seguenti: «, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;

2) le parole: «e 612-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-*bis* e 612-*ter*»;

3) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-*bis* del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione »;

e) all'articolo 91, comma 1, dopo le parole: «senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «,ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati, »;

f) all'articolo 267, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-*ter*, sesto comma, 609-*ter*, primo comma, numero 5-*ter*.1), 612-*bis*, quarto comma, e 612-*ter*, quinto comma, del codice penale»;

g) all'articolo 275:

1) al comma 2-*bis*, al secondo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando» sono sostituite dalla seguente: «Ferma», al terzo periodo le parole: «di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis*, 612-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: « indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-*bis*, 423-*bis*, 612-*bis*, primo comma, 612-*ter*, primo e secondo comma, » e l'ultimo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-*bis*, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-*quinqies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, e 612-*ter*, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari »;

h) all'articolo 282-*bis*, comma 6, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «mille»;

i) all'articolo 282-*ter*, commi 1 e 2, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «mille»;

l) all'articolo 299, comma 2-*bis*, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione »;

m) all'articolo 309, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;

n) all'articolo 310, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore»;

o) all'articolo 316:

1) al comma 1-bis, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, prelieve indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile»;

p) all'articolo 362, comma 1-ter:

1) le parole: «tentata, o» sono sostituite dalle seguenti: «tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché»;

2) dopo le parole: «articoli 572,» sono inserite le seguenti: «593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;

3) le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-ter»;

4) le parole: «e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma»;

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale»;

q) all'articolo 362-bis, comma 1:

1) le parole: «, nell'ipotesi di delitto tentato, o» sono sostituite dalle seguenti: «del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché»;

2) dopo le parole: «articoli 558-bis, 572,» sono inserite le seguenti: «593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,»;

3) le parole: « e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma »;

r) all'articolo 444, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio »;

s) all'articolo 447:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dell'altra parte, » sono inserite le seguenti: « ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater, » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni »;

2) al comma 2, dopo le parole: « il difensore » sono inserite le seguenti: « nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore »;

t) all'articolo 499, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria »;

u) all'articolo 539, comma 2-bis, le parole: « relazione affettiva e stabile convivenza » sono sostituite dalle seguenti: « relazione affettiva anche senza stabile convivenza »;

v) all'articolo 656, comma 9, lettera a), le parole: « , 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, » sono sostituite dalla seguente: « e ».

2. L'articolo 64-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è sostituito dal seguente:

«Art. 64-*bis*. – (*Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie*) – 1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice».

Art. 4.

(Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), le parole da: « tale condizione » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di

condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti »;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, le parole da: « relazione affettiva » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti ».

2. All'articolo 76, comma 4-*quater*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n.4, le parole: «relazione affettiva e stabile convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché a seguito del reato di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in euro 280.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 5.

*(Modifiche in materia di ordinamento
penitenziario)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1-*quater*, primo periodo, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-*bis*, », e le parole « e 609-*undecies* del codice penale solo

sulla base » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*undecies* e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, »;

2) al comma 2-*bis*, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-*sexies*, comma 2 »;

b) all'articolo 30-*ter*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso di condannati minori di età per il reato previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale, la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione »;

c) al titolo I, capo VI, dopo l'articolo 58-*quinqüies* è aggiunto il seguente:

« Articolo 58-*sexies*. – (*Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti*) – 1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinqüies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.

2. Quando al condannato o all'internato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che

comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione di cui al comma 1 è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione ».

Art. 6.

(Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti)

1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della loro autonomia e con le risorse economiche, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall'uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale.

Art. 7.

(Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti)

1. Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti, presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno nonché da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti.
2. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese. Al funzionamento del tavolo tecnico permanente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)

1. All'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tale formazione si svolge in sede nazionale e decentrata e ha ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica. La formazione è multidisciplinare ed è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell'albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura. È garantito l'equilibrio tra i sessi dei formatori»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse».

2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, dispone che l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accesso ai centri antiviolenza)

1. Nel capo I del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 5-ter. – *(Accesso delle vittime minorenni ai centri antiviolenza)* – 1. Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono

accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento».

Art. 10.

(Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 6, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero».

Art. 11.

(Disposizioni sulla registrazione a debito)

1. All'articolo 59, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, dopo le parole: «costituenti reato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-*bis* del codice penale ».

2. Non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 12.

(Garanzie di accesso delle donne vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato)

1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, dopo le parole: «di cui agli articoli 572, » sono inserite le seguenti: « 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 56.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 13.

(Disposizioni di coordinamento)

1. In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.

2. All'articolo 5, comma 3, della legge 5 maggio 2022, n.53, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) femminicidio di cui all'articolo 577-bis del codice penale».

Art. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si analizza ora il suindicato testo per singoli articoli, limitandosi alle parti ritenute fondamentali per il prosieguo dell'analisi.

All'articolo 1 del d.d.l. viene introdotto (anche) nel nostro ordinamento il nuovo reato, attraverso la voce *bis* nell'art. 577 (nota: e non dopo l'art. 575, sempre con un *bis*), con la speciale previsione del delitto di omicidio 'di genere', trattandosi dello specifico assassinio di una donna, dunque definito femminicidio. Ma la suddetta previsione può contestarsi solo allorché si cagioni la morte di una donna se spinti (*melius*, "quando il fatto è stato commesso"): a) dall'odio nei confronti della stessa; b) o come atto di discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio "in quanto donna"; ovvero c) in seguito al rifiuto della stessa di instaurare o mantenere un rapporto affettivo; nonché d) come limitazione delle sue libertà individuali. La pena prevista è l'ergastolo. A corollario è bene ricordare che per 'movente' si deve intendere la 'motivazione' che ha indotto una persona a commettere un reato. Il movente è quindi la ragione concreta che ha spinto il reo a macchiarsi del delitto. Il movente, di norma, non costituisce però un elemento essenziale del reato: ciò significa che si può essere puniti, condannati, anche quando l'atto delittuoso è stato commesso senza una particolare ragione. Sovente si confonde il movente con il dolo, in realtà c'è differenza tra questi due elementi: mentre il movente è la ragione concreta che induce una persona a commettere un reato (la gelosia, la rabbia, ecc.), il dolo consiste nella volontà consapevole di commettere un crimine.²⁴ Dunque si può dedurre che, se non venga provata una delle ipotesi ben specificate nella norma in esame, che hanno spinto l'autore a commettere il delitto, non si potrebbe parlare di 'femminicidio', ex art. 577 *bis* Codice penale - pur trattandosi della morte dolosa di una donna -, ma si tornerebbe alla preesistente contestazione di 'omicidio' (ormai 'neutro'), ex art. 575 C.p. A suffragio di tale affermazione basti leggere il periodo finale, contenuto sempre nell'articolo 1, che cita testualmente: <<Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575>>. Dunque la linea di demarcazione tra l'astratta contestazione ex art. 575 cod. pen. ('omicidio' volontario - senza specificazione di 'genere') e l'art. 577 *bis*

²⁴https://www.laleggepertutti.it/589117_movente-di-un-reato-cose

(omicidio volontario di una donna / 'femminicidio'), sta nella specificità del movente: fuori dalla casistica espressamente prevista si ritorna dunque alla genetica contestazione di omicidio, anche se di una donna, ai sensi del già presente articolo 575 (e delle aggravanti ex artt. 576, 577 cod. pen.). Ed allora, ancora una volta si ripete, ai fini della contestazione il movente dovrà essere ben ricercato (*rectius*, investigato) dalla pubblica accusa e dimostrato - si potrebbe dire 'in modo rafforzato' (nota: identificazione più netta del movente, rafforzando la verifica giudiziaria del dolo specifico) - poi processualmente, al fine di sostenere una richiesta di condanna. Per il resto anche l'art. 577 *bis* è, come il 575, un reato istantaneo, a forma libera (o causalmente orientato), il cui elemento psicologico è il dolo generico (nota: compatibili le altre tipologie di dolo, fortemente ipotizzabile la presenza del c.d. dolo specifico). Proseguendo nell'analisi, sempre nell'articolo in esame (1) viene poi prevista l'ipotesi in cui possano ricorrere le circostanze aggravanti / attenuanti (in concorso e/o in prevalenza), ma con una ulteriore e specifica previsione editale.

Contestualmente, sul *fil rouge* del 'codice rosso', sono stati modificati gli articoli 572 ('maltrattamenti in famiglia'), 585 ('circostanze aggravanti' - nei casi di 'lesioni'), 593 *ter* ('interruzione di gravidanza non consensuale'), 609 *ter* ('circostanze aggravanti' - nel caso di violenza sessuale), 612 *bis* (atti persecutori - c.d. *stalking*) e 609 *ter* ('diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti' - c.d. *revenge porn*), con pene aumentate <<quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali>>.

L'articolo 3 del disegno di legge produce delle ulteriori modifiche in questo caso al nostro Codice di procedura penale (e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice). Si evidenzino, anche qui, le più rilevanti. Sostanzialmente si apportano (*melius*, si estendono, in quanto già presenti) delle ulteriori tutele per la persona offesa, ad esempio con la previsione dell'obbligo di esser informata in specifici casi e sempre a sua tutela (nota: "negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa"); ovvero di poter essere sentita 'direttamente' (dunque non con delega alla Polizia Giudiziaria) dal Pubblico Ministero; nonché essere informata allorché non vengano confermate le ordinanze che dispongono misure cautelari personali. Od ancora, ma in questo caso nei confronti dell'indagato, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto in esame sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ("ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari"). Si è già indicato che non sussiste il limite dei

quarantacinque giorni per le intercettazioni telefoniche (anche) nel caso di tale contestazione. Nell'ipotesi poi di applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare e/o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282 *bis* e *ter* C.p.p.), la prescrizione per il reo di mantenere una determinata distanza (dalla abitazione/dai luoghi) aumenta sino a mille metri.

L'articolo successivo, il quarto, si sofferma sulla "tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva", con la prodromica specifica "relazione affettiva anche senza stabile convivenza, coniuge anche legalmente separato o divorziato, in unione civile anche se cessata", prevedendo uno stanziamento maggiore di euro ed estendendo tale tutela economica a tutti i minori privati della madre, se uccisa in quanto donna; nonché ai figli di donne sopravvissute - dunque con la previsione del delitto tentato - ai femminicidi, ma gravemente compromesse, tanto da non poter più prendersi cura dei figli stessi. Segue infine l'articolo 5 ove sono presenti "modifiche in materia di ordinamento penitenziario". In questo caso, alla legge n. 354/1975, nelle ipotesi di concessione di benefici per detenuti o internati anche per tale nuovo reato, il Magistrato/Tribunale di Sorveglianza dovrà, ad esempio, acquisire specifiche informazioni in merito alla presenza di prossimi congiunti della persona offesa deceduta nel luogo ove l'istante chiederà di recarsi. Nel caso poi in cui i condannati/rei per femminicidio siano dei minori, la durata dei permessi-premio non potrà superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva di quest'ultimi non potrà eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione. Queste le principali modifiche intervenute con l'introduzione della nuova fattispecie di reato che, probabilmente, avrà consensi - come si vedrà - tra gli addetti ai lavori, contrastanti. A tal proposito si avanzano, nel successivo e ultimo capitolo, dei rilievi di carattere generale.

4. Conclusioni.

Ci si è posti il dilemma (vedasi sottotitolo del presente lavoro) se l'introduzione della nuova fattispecie di reato di femminicidio possa/debba rientrare nel concetto lato di 'panpenalismo' (tradotto: un eccesso di normazione giuridica di cui non si aveva necessità) o sia stato, al contrario, necessario il suo inserimento nel nostro ordinamento per colmare una palese lacuna/vuoto (*horror vacui*) che l'ordinamento giuridico non può, come dire, permettersi di avere. Al netto di qualsivoglia considerazione e di come la si possa pensare, una cosa è certa: è indiscutibile che trattasi di una sconfitta sociale dover prevedere uno specifico reato/condotta per chi uccida scientemente una donna. Non che l'omicidio di un essere umano *a priori* non sia già *in re ipsa* gravissimo: non a caso la *ratio legis* dell'omicidio è la tutela del bene-vita, da intendersi indubbiamente come valore assoluto. Ma le statistiche, ahimè, parlano altrettanto chiaro. Secondo i

dati del Ministero dell'Interno, infatti, quanto agli omicidi volontari consumati in Italia dal 2022 al 2025 (30/06/2025) così si evidenzia:²⁵

2022:

- omicidi commessi: 328 (di cui vittime femminile: 130)
- in ambito familiare/affettivo: 148 (di cui vittime femminile: 106)
- di cui *partner* o *ex partner*: 70 (di cui vittime femminile: 61)

2023:

- omicidi commessi: 341 (di cui vittime femminile: 120)
- di cui in ambito familiare/affettivo: 148 (di cui vittime femminile: 96)
- di cui *partner* o *ex partner*: 70 (di cui vittime femminile: 64)

2024:

- omicidi commessi: 324 (di cui vittime femminile: 115)
- di cui in ambito familiare/affettivo: 154 (di cui vittime femminile: 100)
- di cui *partner* o *ex partner*: 72 (di cui vittime femminile: 62)

2025 (al 30/06/25):

- omicidi commessi: 156 (di cui vittime femminile: 52)
- di cui in ambito familiare/affettivo: 67 (di cui vittime femminile: 45)
- di cui *partner* o *ex partner*: 40 (di cui vittime femminile: 34)

Ebbene trattasi di un *trend* che, se non - allo stato - in aumento, purtroppo mantiene una curva che non dà segni di decrescita: e, anche per questo, risulta un serio problema sociale (nota: a cui dover aggiungere l'abbassamento dell'età dei rei che perpetrano tale delitto e delle vittime minorenni). Non a caso, negli articoli che compongono il d.d.l. in esame, vengono altresì previste ed incentivate le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione ed obblighi formativi (vedasi art. 6: "campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l'uso di stupefacenti"; art. 7: "linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti"; art. 8: "rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica"). Tornando alla tematica sulle tesi contrastanti qui avanzate, è bene chiarire cosa si voglia intendere con *panpenalismo* e *horror vacui*.

Quanto al concetto di 'panpenalismo' «già nel 1990 il prof. Filippo Sgubbi definiva il reato come un "rischio sociale". Nel suo "Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale", il professore ha, infatti, sostenuto come "lo spazio di libertà dei singoli si riduce progressivamente (..) al punto che, oggi, è davvero raro rintracciare condotte che possano dirsi con

²⁵<https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2025-07/report-ii-trimestre.pdf>

certezza estranee all'area di operatività del diritto penale". Con queste parole voleva descrivere efficacemente gli effetti della cosiddetta ipertrofia del diritto, analizzando le conseguenze nefaste della sua incessante voracità patologica e ne evidenziava il contrasto con il suo tradizionale carattere di "frammentarietà", tanto da rilevare "un drastico rovesciamento dei postulati tradizionali" perché, concludeva il ragionamento, "frammentaria è ora la libertà". A trent'anni da quella celebre opera, il professore ha poi pubblicato "Il diritto penale totale" nel quale ha poi descritto e denunciato, tramite l'esposizione di venti tesi, il consolidamento e soprattutto gli ulteriori sviluppi di quella degenerazione già in atto da decenni. Si è giunti, secondo l'Autore, alla realizzazione di un diritto penale concepito e percepito, sia dalla politica sia dalla società nel suo complesso, come "il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e ogni male sociale", che ha assunto, nel tempo, una pericolosa e innaturale connotazione palinogenetica, distante e addirittura contraria alla sua tradizionale funzione. Tutto è cominciato, a suo avviso, dall'irreversibile crisi del principio di legalità che ha creato lo spazio per la nascita di "fonti sociali di creazione e definizione di precetti penali". Se si è venuta così a determinare una "indebita assimilazione fra ragione di giustizia, quale risoluzione imparziale di un conflitto, e ragione di parte, quale soddisfazione unilaterale del proprio personale interesse", è anche perché si è imposta una "sensazione puramente soggettiva di verità", che ha dato vita alla categoria del 'reato percepito', con buona pace dei principi di materialità e di offensività. Ecco che condotte prive di una tangibile e attuale lesività, vengono impropriamente assorbite in artificiali e spesso artificiose fattispecie di reato, dando vita ad alcuni paradossi, come la reificazione del plurisecolare fenomeno della maleducazione o la previsione di illeciti a tutela di beni giuridici ancora inesistenti al momento della realizzazione della condotta. Secondo Sgubbi abitiamo una società caratterizzata dalla cultura del sospetto, nella quale si dividono gli individui nelle categorie dei puri e degli impuri, dove diritto e morale si confondono, si sovrappongono al punto che "l'etica pubblica si trasforma in diritto penale". Il rischio di una deriva che renda illeciti comportamenti immorali può sempre esserci, effettivamente». Il pericolo è, dunque, di rendere illecito un mero comportamento immorale, violando - come visto - i principi cardine del nostro diritto.²⁶ Il teorema del Professor Sgubbi, come appena letto, si potrebbe applicare più che altro a condotte effettivamente prive di un serio rilievo penale ma che, stante questa deriva e commistione talvolta errata tra etica /morale e diritto, hanno portato comunque a una generale ipertrofia del diritto. Dunque, pur riconoscendo una certa forzatura, si potrebbe ritenere 'inutile', 'ingiusto', 'non necessario', forse 'incostituzionale' la fattispecie di 'femminicidio'. Ad ogni modo, alle stesse conclusioni del Prof. Sgubbi è giunto, in tempi molto più recenti, il Prof. Cupelli, secondo cui: <<(...) la combinazione tra l'istinto verso una pervasività del

²⁶Cfr. <https://dirittodidifesa.eu/filippo-sgubbi-il-diritto-penale-totale-di-francesco-derrico/>

penale in ogni piega delle relazioni sociali, la pulsione emotiva e la fascinazione ancestrale verso la creazione di nuovi reati può giocare brutti scherzi ai moderni *punitores*, finendo per prendere il sopravvento sulla preliminare considerazione dell'esistente e sulla serena disamina della realtà fattuale e legislativa; e spiega meglio di qualunque trattato come si (auto)alimenta - tra precomprensioni ermeneutiche errate e ricognizioni normative incomplete - la proliferazione di fattispecie penali simboliche e ineffettive, emanate sull'onda di una contingente emotività per placare l'opinione pubblica. In breve, ci esemplifica come nasce il panpenalismo>>.²⁷ È nuovamente ben chiaro allo scrivente che, come peraltro già indicato, il 'panpenalismo' o ipertrofia del diritto possa - o si debba - astrattamente applicare a comportamenti (*melius*, 'fatti umani', vedasi Prof. Fiandaca) 'minimi' o comunque di basso impatto (criminale) sociale. Qui, al contrario, si sta parlando di condotte omicidiarie - dunque di per sé già gravi se non gravissime - che, ad avviso del legislatore, necessitano di una fattispecie di reato *ad hoc* che mancava (pur se ricomprese fino ad oggi nel preesistente delitto di omicidio). Può, dunque, annoverarsi il reato di femminicidio nel concetto astratto di 'panpenalismo'? Ma vi è di più. Ci si chiede ora: "E se, invece, era presente un *horror vacui* nel nostro ordinamento necessariamente da colmare?" Si veda, preliminarmente, anche qui cosa vuole intendersi con tale formula latina. In diritto penale, "*horror vacui*" si riferisce alla tendenza a colmare lacune o vuoti normativi con interpretazioni talvolta ampie o estensive, spesso a scapito della certezza del diritto. In altre parole, è la paura che il diritto non sia sufficientemente completo e, quindi, la tendenza a interpretare le norme in modo da includere il maggior numero possibile di comportamenti, anche se non espressamente previsti. Anche in questo caso, come per il concetto genetico di 'panpenalismo', appare un'imprecisione la correlazione tra questa nuova fattispecie e il principio astratto dell'*horror vacui*. Ma con il suddetto richiamo si vuole comunque esprimere la tendenza a voler colmare, non solo un reale vuoto normativo che potrebbe produrre problematiche di perseguibilità penale, ma altresì una potenziale lacuna dovuta a condotte *contra legem* sempre più pervicaci. Dunque, la domanda che ci si pone nuovamente è la seguente: "Era necessaria la creazione del delitto di femminicidio o già bastava la preesistente condotta di omicidio 'generale/neutro' ex art. 575 Cod. pen.? Lo scrivente non intende nuovamente dare una risposta definitiva al presente *aut aut*, così come non desidera annoverare il delitto di femminicidio nell'alveo della ipertrofia del diritto, del pseudo-vuoto normativo necessariamente da colmare ovvero di un 'diritto penale simbolico'. Di certo la funzione deterrente della pena agisce quando esiste

²⁷Cfr. C. Cupelli, "Come nasce il panpenalismo", 17/11/2002, in <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/cupelli-come-nasce-il-panpenalismo-un-esempio>

ex ante una condotta e ne viene data conoscenza ai consociati (nota: articolo 5 cod. pen. *docet*). Per essere ancora più chiari, con la creazione di questo reato si vogliono ammonire specificatamente gli uomini ed avvisarli chiaramente delle conseguenze delle loro azioni: una specie di metaforico ‘*cave canem*’ ben esplicitato ed indirizzato ai maschi. Questo non toglie che alcune riserve alle ipotesi in esame restino (ad esempio, i possibili profili di incostituzionalità sul principio di eguaglianza – vedasi l’art.3 Cost.- stante la circostanza che il reato è riservato esclusivamente a vittime di sesso femminile). Questo, a tal proposito, il documento emesso dalla Unione delle Camere Penali Italiane: <<In un momento nel quale i temi attinenti alla giustizia costituiscono terreno di aspro scontro anche parlamentare, incredibilmente il Senato ha approvato, ieri, all’unanimità, il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio all’art. 577 *bis* del Codice penale. Non possiamo non rimarcare che l’introduzione di una nuova fattispecie di reato, tanto inedita, come il “femminicidio” punito con l’ergastolo, rappresenti esclusivamente una “attenzione” al drammatico e ingravescente fenomeno, senza peraltro investire risorse serie ed efficaci per cercare di contrastarlo nel concreto. Si tratta, pertanto, della ulteriore e clamorosa trionfante affermazione del diritto penale simbolico e delle fattispecie create per puro fine di comunicazione e di consolazione. Forse questo aumenterà un poco il consenso in favore della politica tutta che l’ha votata, e amplierà il numero degli ergastoli, ma ciò che purtroppo non diminuirà sarà la terribile catena dei femminicidi che, se potrà essere spezzata, sarà solo in virtù di ben altri interventi (non a costo zero), sviluppati magari fra i banchi delle nostre scuole e non certo fra le pagine dei nostri codici>>.²⁸

Di certo, per concludere, (anche) l’Italia s’inserisce nel panorama legislativo globale con una norma innovativa e autonoma che trasforma il femminicidio da aggravante (simbolica) a fattispecie penalmente autonoma. Tuttavia, la forza della norma dipenderà dalla capacità applicativa giurisprudenziale e dalla sua coesistenza con le misure preventive del Codice Rosso. E la comparazione internazionale effettuata mostra che solo con una cultura della giustizia di genere, raccolta dati, prevenzione sociale e protezione reale delle vittime, una norma riesce a produrre effetti duraturi. Infine, un equilibrio tra riconoscimento formale e rispetto dei principi costituzionali appare cruciale: l’inclusività della norma e la sua proporzionalità (sotto l’egida del principio di legalità) saranno certamente oggetto di un’analisi futura.

²⁸https://www.camerepenali.it/cat/13220/femminicidio_una_ennesima_affermazione_del_diritto_penale_simbolico.html 25/07/2025